

CHIARIMENTI RESI ALLA DATA DEL 30/09/2024

Avviso pubblico per l'affidamento in subconcessione della gestione delle aree di parcheggio dell'aeroporto di Bari.

Con riferimento alla selezione concorrenziale in oggetto, di cui all'Avviso prot. 13511 del 04.09.2024, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Quesito

Considerato quanto richiesto al punto 6 sezione "Busta nr. 3 Offerta Economica" dell'Avviso Pubblico, si chiede conferma della correttezza della seguente interpretazione del calcolo del punteggio attribuibile all'offerta economica (percentuali riportate a titolo di esempio):

VA=percentuale da applicare sul volume d'affari annuo al netto dell'IVA, proposta dal concorrente A= 51% (maggiore della royalty base del 50,65%)

VB= percentuale da applicare sul volume d'affari annuo al netto dell'IVA, proposta dal concorrente B = 60% (maggiore della royalty base del 50,65%) = VMAX (offerta più alta)

XA = punteggio concorrente A = $51\%/60\% \cdot 30 = 25,5$

XB = punteggio concorrente B = 30

Risposta

Si conferma la correttezza dell'interpretazione del calcolo evidenziata.

Quesito

1. Considerato quanto indicato al par. 4.3 del documento C-01 "Relazione al PEF" e, conseguentemente, nel documento C-02 "Fogli di calcolo PEF", si chiede cortesemente conferma che il primo periodo del punto 4 — corrispettivi e modalità di pagamento dell'Avviso pubblico debba essere inteso come segue: *"Quale corrispettivo della subconcessione, dal primo anno di gestione, la Subconcessionaria si obbliga a corrispondere ad AdP S.p. A. un corrispettivo variabile pari al 67% del ricavato annuale della gestione dei parcheggi della Subconcessionaria, al netto dell'IVA ("Royalty")"*.
2. Si richiede conferma che le 20 pagine (massime) costituenti la Relazione Tecnica illustrativa richiesta a pag. 6 dell'Avviso pubblico (Offerta Tecnica) siano da considerarsi al netto dell'indice e della copertina del documento stesso.

Risposta

1. Si conferma quanto riportato nell'Avviso pubblico, ossia il 67,51% quale corrispettivo della subconcessione, dal primo anno di gestione.
2. Si conferma che le nr. 20 pagine (massime) costituenti la Relazione Tecnica illustrativa richiesta a pag. 6 dell'Avviso pubblico (Offerta Tecnica) sono da considerarsi al netto dell'indice e della copertina del documento stesso.

Quesito

Con la presente si richiede gentilmente quanto segue:

1. di confermare che i bilanci degli ultimi cinque esercizi finanziari chiusi debbano essere prodotti in copia semplice;
2. di confermare, con riguardo ai legali rappresentanti, procuratori, membri del collegio sindacale e dell'organismo di vigilanza e legali rappresentanti del socio unico, che andremo ad indicare nella dichiarazione di cui all'Allegato A, che possa indicarsi, nel fornire i relativi dati anagrafici, il domicilio eletto per la carica anziché la residenza.

Risposta

1. Si conferma che i bilanci relativi agli ultimi cinque esercizi finanziari chiusi possono essere prodotti in copia semplice.
2. Si conferma che per i soggetti interessati alle dichiarazioni di cui all'Allegato A si possono fornire, oltre ai dati anagrafici, il domicilio eletto per la carica in luogo della residenza.

Quesito

In riferimento all'oggetto, la presente per richiedere cortesemente conferma che l'importo della garanzia provvisoria e di quella definitiva possa esser ridotto, in modo analogo a quanto previsto ai sensi degli artt. 106 e 117 D. Lgs. 36/2023, per il possesso delle certificazioni UNI CEI EN 45000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e UNI CEI ISO 9000 e, pertanto, in caso di possesso delle certificazioni UNI CEI ISO 9001 e UNI CEI ISO 14001, l'importo possa essere ridotto rispettivamente a € 525.345,05 (provvisoria) e € 2.626.725,26 (definitiva), come da seguenti calcoli:

Importo Garanzie (esempio):		
		Importo
garanzia provvisoria		938.116,16 €
riduzione ISO 9001	30%	656.681,31 €
riduzione ISO 14001	20%	525.345,05 €
		Importo
garanzia definitiva		4.690.580,82 €
riduzione ISO 9001	30%	3.283.406,57 €
riduzione ISO 14001	20%	2.626.725,26 €

Si chiede inoltre conferma che tali garanzie possano essere emesse, per analogia, conformemente allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12 del Decreto sopra citato.

Risposta

Si conferma che la garanzia provvisoria e quella definitiva potranno essere prodotte, in misura ridotta, per gli importi indicati.

Si conferma, altresì, che tali garanzie potranno essere emesse conformemente allo schema tipo citato.

Quesito

In riferimento all'oggetto, la presente per richiedere cortesemente conferma che, in merito alla dicitura "dovrà essere **rinnovata per ciascun anno** di durata contrattuale" contenuta all'art. 12 del documento "A-02 Bozza di Convenzione", si intenda che il fideiussore può disimpegnarsi a ciascuna scadenza annuale di durata del contratto, fatto salvo l'obbligo della sub-concessionaria, per l'intera durata della subconcessione, a garantire il rinnovo della garanzia richiesta anche tramite diverso fideiussore.

Risposta

Con riferimento al quesito proposto, si rimanda espressamente all'art. 12 ultimo cpv del Documento denominato " Bozza di Convenzione", laddove è previsto espressamente che:

detta fideiussione dovrà essere rinnovata per ciascun anno di durata contrattuale e resta vincolata sino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, e comunque non oltre 90 giorni dopo la data di cessazione della subconcessione.

Quesito

In riferimento all'Avviso pubblico in oggetto, con la presente si richiede gentilmente di confermare che le certificazioni del sistema di gestione per la qualità EN ISO 9001:2015 e di certificazione del sistema di gestione per l'ambiente EN ISO 14001:2015, al fine di comprovare il diritto ad usufruire della riduzione dell'importo della garanzia provvisoria, possano essere prodotte in copia semplice.

Risposta

Si conferma che le certificazioni indicate possono essere prodotte in copia semplice unitamente alla dichiarazione rilasciata e sottoscritta dal Legale Rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la conformità all'originale.

Quesito

In riferimento all'oggetto, la presente per richiedere cortesemente conferma che, per quanto attiene all'offerta economica, la percentuale di Royalty base da esprimersi si applichi non solo al punto 1 del paragrafo 4 – Corrispettivi dell'Avviso Pubblico, ma anche al successivo punto 2 del paragrafo 4 – Corrispettivi.

Si richiede cortesemente di chiarire, inoltre, se nella dichiarazione di cui al punto 1 della "Busta nr. 3 offerta Economica" si debba includere anche la percentuale di Royalty base offerta dal concorrente o essa venga espressa e pertanto dedotta solo nei successivi documenti di cui ai punti 2, 3 e 4 della stessa busta citata.

Risposta

Si conferma che la percentuale di Royalty offerta dal concorrente si applica sia al punto 1 e sia al punto 2 del paragrafo 4 "Corrispettivi e modalità di pagamento " dell'Avviso pubblico.

La percentuale di Royalty offerta dovrà evincersi chiaramente dai documenti di cui ai punti 2,3,4 della busta n.3 "offerta economica", in quanto il PEF dovrà "contenere in modo chiaro, inequivocabile e non ricompresa in altre macro-voci, l'indicazione delle voci offerte per la parte economica".